

# PROVINCIA DI AREZZO

## Contratto decentrato integrativo 2002-2005

Letto, confermato, sottoscritto

Arezzo, 29.11.2004

### **Art. 13 - INABILITA' PERMANENTE ALLE MANSIONI**

1. Le parti, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4', della legge 12 marzo 1999 n. 68, concordano in merito quanto segue.

2. Nei confronti del dipendente che diviene definitivamente inabile allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia e che non può essere utilizzato in mansioni, nell'ambito della stessa categoria, equivalenti a quelle del profilo rivestito, l'Amministrazione può:

a) ove possibile e con il consenso dell'interessato, provvedere all'utilizzo anche in mansioni proprie di profilo professionale ascritto a categoria inferiore, con diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza;

b) procedere, previo intervento formativo di riqualificazione e/o riconversione professionale, all'attribuzione di diverso profilo nell'ambito della categoria rivestita, al fine del reimpiego del dipendente in altra attività lavorativa nell'ambito dell'Amministrazione. Il corso di riqualificazione, organizzato dall'Amministrazione in base alle proprie esigenze amministrative, e pari ad un minimo di 20 ore, viene finalizzato al trasferimento al detto personale delle conoscenze necessarie per svolgere le nuove mansioni.

3. In detta ultima ipotesi, l'Amministrazione utilizzerà prioritariamente un posto vacante e - qualora non fosse disponibile - ricorrerà all'istituzione di un posto ex novo, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di dotazioni organiche.